



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 1, comma 183 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTI gli accordi intervenuti in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.01.2014 e in data 07.05.2014 relativi alla società **M&N ITALY RETAIL S.r.l.**, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presenta dall'azienda **M&N ITALY RETAIL S.r.l.**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dall'11.02.2014 al 10.05.2014, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.01.2014, in favore di un numero massimo di 14 unità lavorative, della società **M&N ITALY RETAIL S.r.l.**, dipendenti presso le sedi di:

- **Cagliari:** n. 2 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 75% e n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 60%;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- **Firenze:** n. 2 lavoratori di cui n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 97,50% e n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 70%;
- **Fiumicino (RM):** n. 3 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 97,50%, n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 95% e n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 60%;
- **Monza (MB):** n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 60%;
- **Napoli:** n. 5 lavoratori, di cui n. 2 lavoratore con contratto *part time* al 97,50% e n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 75%;
- **Torino:** n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dall'11.02.2014 al 10.04.2014.

I lavoratori saranno sospesi a zero ore senza rotazione.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 64.312,03 (sessantaquattromilatrecentododici/03).

ART. 2

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dall'11.05.2014 al 10.08.2014, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Politiche Sociali in data 07.05.2014, in favore di un numero massimo di 16 lavoratori, della società **M&N ITALY RETAIL S.r.l.**, dipendenti presso le sedi di:

- **Bologna:** n. 1 lavoratore;
- **Cagliari:** n. 2 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 75% e n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 60% sospeso per il periodo dall'11.05.2014 al 16.05.2014;
- **Firenze:** n. 4 lavoratori di cui n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 97,50% e n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 70%;
- **Fiumicino (RM):** n. 3 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 97,50%, n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 95% e n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 60%;
- **Monza (MB):** n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 60%;
- **Napoli:** n. 5 lavoratori, di cui n. 2 lavoratori con contratto *part time* al 97,50% e n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 75%;

I lavoratori saranno sospesi a zero ore senza rotazione.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 76.776,89 (settantaseimilasettecentosettantasei/89).



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Codice fiscale: 06045101000

Matricola INPS: 23033176230

Pagamento diretto: SI

ART. 3

L'onere complessivo pari ad euro 141.088,92 (centoquarantunomilaottantotto/92) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.lavoro.gov.it

Roma, 24/09/2014

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan